

impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007

Portata - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della decisione impugnata - Necessità - Impugnazione integrale della sentenza - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007

Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuzioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuzioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007